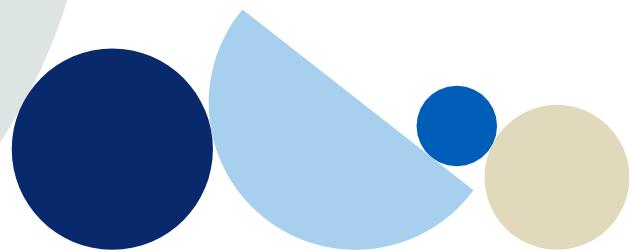


Programma Pensione

Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo Fondo Pensione.
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5019.

Documenti allegati



Documento sulle rendite

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, delle eventuali somme già liquidate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale e delle imposte dovute.

L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
- una rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Aderente sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Aderente in corso di erogazione della rendita - del capitale residuo, corrispondente all'importo delle rate di rendita non erogate, determinate alla data del decesso in funzione delle probabilità di vita dell'Aderente ipotizzate da Zurich e del tasso tecnico previsto.

Determinazione dell'ammontare della rendita

L'importo della rendita vitalizia si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla data di accesso alla prestazione, diminuito della eventuale parte di prestazione da erogare sotto forma di capitale, delle eventuali somme già liquidate a titolo di anticipazione o di riscatto parziale e delle imposte dovute, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di accesso alla prestazione, e dividendo il risultato così ottenuto per mille. I coefficienti di conversione del capitale in rendita attualmente in vigore sono riportati nella "Tavola dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia rivalutabile", all'interno delle condizioni generali di contratto. I coefficienti di conversione del capitale in rendita determinano l'importo della rendita annua assicurata iniziale.

Erogazione della rendita

La rendita è erogata annualmente e in modo posticipato. In alternativa, l'aderente può chiedere per iscritto alla Compagnia, contestualmente alla richiesta di liquidazione della prestazione pensionistica, che la rendita sia erogata con rateazione mensile, o trimestrale, o semestrale.

Il pagamento della rendita viene eseguito da Zurich Investments Life mediante bonifico bancario o assegno circolare alla scadenza delle rate convenute.

Rivalutazione della rendita

In fase di erogazione della rendita annua vitalizia e/o delle rendite di opzione, la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della prestazione assicurata derivante dalla gestione degli investimenti denominata Zurich Trend. Tale gestione è separata dalle altre attività della Compagnia ed è disciplinata da apposito regolamento riportato nelle condizioni generali di contratto.

A) Misura della rivalutazione

La Compagnia determina entro il 28 febbraio di ciascun anno il rendimento annuo lordo della gestione separata Zurich Trend realizzato nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

La misura annua di rivalutazione è determinata:

- moltiplicando il rendimento annuo lordo per un'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata. Tale aliquota non può essere inferiore all'80%;
- diminuendo tale risultato del tasso tecnico dell'1,00%, già conteggiato nel calcolo del premio;
- scontando tale risultato per il periodo di un anno al tasso tecnico dell'1,00%.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Zurich Trend realizzato nel periodo di osservazione conclusosi il 31/12 del secondo anno antecedente quello di calcolo.

Per i contratti con ricorrenza annua compresa tra il 1° aprile e il 31 dicembre di ogni anno, la misura di rivalutazione è determinata in base al rendimento annuo lordo della gestione separata Zurich Trend realizzato nel periodo di osservazione conclusosi il 31/12 precedente alla data di calcolo.

B) Modalità di calcolo della rivalutazione

La rendita rivalutata è calcolata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando detta rendita per la misura di rivalutazione, come descritta al punto A).

La rivalutazione della rendita assicurata è acquisita in via definitiva e sarà comunicata ogni anno.

Documentazione

Per richiedere l'erogazione della rendita è necessario inviare una comunicazione scritta con raccomandata A/R, allegando i documenti dettagliatamente descritti nell'Allegato A alle condizioni generali di contratto, al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A. - Ufficio Life Pension Funds - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 - Italia.

Per i casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Società si riserva di richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Per agevolare l'invio delle richieste, sono disponibili e possono essere richiesti i fac-simile di domanda:

- presso Zurich Investments Life S.p.A. - Ufficio Life Pension Funds - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Italia;
- sul sito internet dell'Impresa www.zurich.it;
- presso l'intermediario.

Documento sul regime fiscale

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa di Programma Pensione ed illustra il trattamento fiscale delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita ai sensi della vigente normativa.

1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (per complessivi Euro 7.746,86 annui).

Sulle somme eccedenti il limite di 5.164,57 euro che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016, art. 1 comma 160), nell'ambito degli interventi di "welfare aziendale", l'Aderente ha facoltà di destinare, anche parzialmente, il premio di produttività corrisposto dal proprio datore di lavoro al fondo pensione. Tali contributi, non concorrono a formare il reddito complessivo del lavoratore e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite di deducibilità annuo di 5.164,57 Euro. Tali somme non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art. 11, comma 6 del d. lgs. 252/2005 e pertanto risultano completamente esenti da imposizione fiscale.

2. FASE DI ACCUMULO: Regime fiscale del fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltretutto da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *White list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito.

Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. FASE DI EROGAZIONE: Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari: è fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma periodica è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%¹.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%)².

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Le somme erogate a titolo di RITA sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale. L'aderente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi e in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

² Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, si fa presente che il "periodo di partecipazione" viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Riscatti

Sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate:

- a titolo di riscatto parziale della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- a titolo di riscatto totale della posizione individuale per invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- a titolo di riscatto della posizione individuale per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

Documento sulle anticipazioni

Ai sensi del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei termini e modi sotto indicati:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Su questo punto si evidenzia quanto indicato negli orientamenti COVIP in materia di anticipazione agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di conseguimento dell'anticipazione rispetto alla data di acquisto. Tale fattispecie può, ad esempio, ricorrere nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato prima della maturazione degli 8 anni di permanenza presso la forma pensionistica complementare. Sul punto si ritiene che debba sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l'acquisto dell'immobile, da escludersi, nel caso di acquisto già avvenuto, quando il tempo decorso sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma. Con riferimento alla concreta determinazione del termine, si reputa utile chiarire che è da considerarsi congruo, rispetto alle finalità sopra evidenziate, il termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto. È peraltro ammissibile che le forme pensionistiche complementari prevedano termini anche più brevi a quello indicato;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Si precisa infine che, così come indicato nel Regolamento, la Compagnia procederà all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027

Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2

C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

03.2025 - W.0367

